


PARTE VI

Reato circostanziato Delitto tentato



- **Elementi *accidentali*** = diversamente dagli elementi costitutivi la loro presenza non è necessaria al fine dell'esistenza del reato, aggiungendosi a una fattispecie criminosa già costituita e incidendo sulla sua gravità comportando di regola una variazione della pena o modifica della procedibilità del reato.
- **Efficacia *extra-edittale* sulla pena**: la circostanza può comportare una variazione qualitativa o quantitativa del trattamento sanzionatorio con superamento dei limiti edittali indicati dalle singole fattispecie incriminatrici.

FUNZIONE DELLE CIRCOSTANZE

- a. Adeguamento della pena al disvalore del fatto attraverso la previsione normativa di elementi capaci di incidere sulla gravità del reato o sulla capacità a delinquere del soggetto, alla cui presenza viene collegata una modificazione della risposta sanzionatoria.
- b. Funzione di garanzia del principio di legalità: in quanto descritte dalla legge consentono di realizzare l'adeguamento del trattamento sanzionatorio alla gravità del reato senza lasciare questo compito alla discrezionalità del giudice.

CLASSIFICAZIONE DELLE CIRCOSTANZE

- **Attenuanti/aggravanti** = aumento o riduzione del trattamento sanzionatorio
- **Comuni** (artt. 61, 62, 62-bis c.p.) /**speciali**

Art. 61.

Circostanze aggravanti comuni.

Aggravano il reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali le circostanze seguenti:

- 1) l'aver agito per **motivi abietti o futili**;
- 2) l'aver commesso il reato **per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato**;
- 3) l'aver, **nei delitti colposi**, agito nonostante la **previsione dell'evento**;
- 4) l'aver adoperato **sevizie**, o l'aver agito con **crudeltà** verso le persone;
- 5) l'aver **profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa (cd. minorata difesa)**;
- 6) l'aver il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;
- 7) l'aver, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un **danno patrimoniale di rilevante gravità**;
- 8) l'aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;
- 9) l'aver commesso il fatto **con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio**, ovvero alla qualità di ministro di un culto;
- 10) l'aver commesso il fatto **contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio**, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;
- 11) l'aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità;
- 11-bis) l'aver il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale;
- 11-ter) l'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o formazione;
- 11-quater) l'aver il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere.
- 11-quinquies) l'aver, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all'articolo 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza.

Art. 62.**Circostanze attenuanti comuni.**

Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:

- 1) l'aver agito per **motivi di particolare valore morale o sociale**;
- 2) l'aver reagito in **stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui (cd. provocazione)**;
- 3) l'aver agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza;
- 4) l'aver, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un **danno patrimoniale di speciale tenuità** ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'aver agito per conseguire o l'aver comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso e pericoloso sia di speciale tenuità;
- 5) l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il **fatto doloso della persona offesa**;
- 6) l'aver, **prima del giudizio, riparato interamente il danno**, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso previsto nell'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.

- **Ad effetto comune** = aumento della pena sino a un terzo)
- **Ad effetto speciale** (art. 63, c. 3, ultimo periodo) = riduzione della pena fino a 1/3
- **Autonome** = pena di specie diversa (es. art. 577 c.p.)
- **Indipendenti** = pena della stessa specie, ma con limiti determinati in modo indipendente rispetto alla pena base (es. art. 625 c.p.)
- **Ogettive/soggettive**: art. 70 c.p.

Art. 70.**Circostanze oggettive e soggettive.**

Agli effetti della legge penale:

- 1) sono **circostanze oggettive** quelle che concernono la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell'azione, la gravità del danno o del pericolo, ovvero le condizioni o le qualità personali dell'offeso;
- 2) sono **circostanze soggettive** quelle che concernono la intensità del dolo o il grado della colpa, o le condizioni e le qualità personali del colpevole, o i rapporti fra il colpevole e l'offeso, ovvero che sono inerenti alla persona del colpevole.

Le circostanze inerenti alla persona del colpevole riguardano la imputabilità e la recidiva.

- **Tipiche** = i cui elementi costitutivi sono descritti in maniera tassativa dalla norma
- **Indefinite** = la cui individuazione degli elementi costitutivi è rimessa alla discrezionalità del giudice; appartengono le circostanze attenuanti generiche e le ipotesi contenute nella parte speciale in cui è prevista una variazione della pena per la lieve entità del fatto o la particolare tenuità del fatto.
- **Privilegiate** = particolari ipotesi circostanziali di cui viene sempre meno garantita l'applicazione, nel senso che la modificazione di pena riconnessa al loro riconoscimento non potrà essere vanificata in sede di concorso con circostanze di segno opposto.

CRITERIO DI IMPUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE

ART. 59 C.P.

DISCIPLINA ORIGINARIA DEL CODICE ROCCO

IMPUTAZIONE OGGETTIVA
delle circostanze aggravanti e attenuanti
(applicate anche se non conosciute dall'agente
o per errore ritenute inesistenti)

➤ Eccezioni:

- Struttura della singola circostanza (es. v. art. 61 n. 1)
- **Art. 60 c.p.**

Art. 60.

Errore sulla persona dell'offeso.

1. Nel caso di errore sulla persona offesa da un reato, non sono poste a carico dell'agente le circostanze aggravanti, che riguardano le condizioni o qualità della persona offesa, o i rapporti tra offeso e colpevole.
2. Sono invece valutate a suo favore le circostanze attenuanti, erroneamente supposte, che concernono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti.
3. Le disposizioni di questo articolo non si applicano, se si tratta di circostanze che riguardano l'età o altre condizioni o qualità fisiche o psichiche, della persona offesa.

Incompatibilità della imputazione oggettiva delle circostanze aggravanti con l'**art. 27 comma 1 Cost.** (ipotesi di **responsabilità oggettiva**)

DISCIPLINA VIGENTE

(NUOVO ART. 59 C.P. - LEGGE N. 19/1990)

IMPUTAZIONE OGGETTIVA DELLE CIRCOSTANZE ATTENUANTI

Art. 59, co. 1: «le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate **a favore dell'agente** anche se da lui **non conosciute**, o da lui **per errore ritenute inesistenti**»

IMPUTAZIONE SOGGETTIVA DELLE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

Art. 59, co. 2: «le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente **soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa**»

Error in personam = casi in cui il soggetto agente versi in errore sull'identità della persona offesa.

COMPUTO DELLE CIRCOSTANZE

A. **Presenza di una sola circostanza**

Differente modalità di computo in presenza di:

- **Circostanza ad effetto comune** (art. 63, c. 1) = l'aumento o la diminuzione si opera sulla quantità di pena che il giudice applicherebbe se non concorresse alcuna circostanza (pena base); quando ricorre una sola circostanza aggravante la pena è aumentata fino a un terzo e la pena della reclusione non può superare i 30 anni; quando ricorre una sola circostanza attenuante, la pena è diminuita fino a un terzo e alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione da 20 a 24 anni.
- **Circostanze autonome e indipendenti a effetto speciale** (art. 63, c. 3) = l'aumento o la diminuzione di pena per le altre circostanze non opera sulla base del reato ma sulla pena stabilita per le predette circostanze.

B. **Presenza di più circostanze**

- a) Concorso **OMOGENEO** di circostanze (v. art. 63), a seconda che concorrano più circostanze dello stesso o di diverso segno.
- b) Concorso **ETEROGENEO** di circostanze:

→ **GIUDIZIO DI BILANCIAMENTO** (v. art. 69): giudizio complessivo e sintetico sulla personalità del reo e sulla gravità del reato.

- a) giudizio di prevalenza delle attenuanti = quando concorrano insieme circostanze aggravanti e attenuanti e le prime sono ritenute prevalenti per il giudice, non si tiene conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti.
- b) giudizio di prevalenza delle aggravanti = se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti dal giudice sulle circostanze aggravanti, non si tiene conto degli aumenti di pena stabiliti per queste e si fa luogo soltanto alle circostanze attenuanti.
- c) giudizio di equivalenza = se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che ci si equivalenza, si applica la pena inflitta se non concorresse alcuna delle circostanze.

CRITERI per il giudizio di bilanciamento: art. 133 c.p. = nell'esercizio del suo potere il giudice deve tenere conto di due diversi parametri: la gravità del reato e la capacità a delinquere, che devono essere desunti dagli indici riportati dalla norma in esame.

DISCIPLINA ORIGINARIA del c.p. Rocco

- Giudizio di bilanciamento solo per le circostanze ad effetto comune
- Escluse dal bilanciamento:
 - Circostanze con pena determinata in modo autonomo
 - Circostanze indipendenti
 - Circostanze inerenti alla persona del colpevole

RIFORMA DEL 1974 (d.l. 99/1974 conv. in l. 220/1974)

Estensione del giudizio di bilanciamento a tutte le circostanze
Effetti: *eccessivo potere discrezionale del giudice* esasperato dall'assenza di criteri normativi per distinguere le circostanze aggravanti e i reati autonomi e per l'assenza di criteri guida per la comparazione delle circostanze

INTERVENTI SUCCESSIVI DEL LEGISLATORE

= *Blindatura totale o parziale del giudizio di bilanciamento*

- **Totale** = si verifica l'esclusione della dichiarazione di prevalenza o di equivalenza delle circostanze attenuanti (problema interpretativo per la possibilità o meno di una residua applicazione delle diminuzioni di pena per le circostanze attenuanti);
- **Parziale** = preclusa al giudice la sola dichiarazione di prevalenza delle circostanze attenuanti, rimanendo impregiudicata la possibilità che le stesse siano valutate equivalenti, con la conseguenza della vanificazione dell'aumento di pena riconnesso alla contestazione dell'aggravante (problema del fondamento del privilegio nell'applicazione della circostanza aggravante).

In duplice modo:

- a) interventi sulla disciplina delle singole circostanze
 - es. legislazione contro il terrorismo: **art. 1, l. 15/1980** → ora nuovo **art.270-bis.1 c.p.** introdotto dal d.lgs. 21/2018

Art. 270-bis.1

Circostanze aggravanti e attenuanti.

1. Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.
2. Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al primo comma. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

○ **Art. 628, ultimo comma c.p.**

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

b) Intervento sulla disciplina generale in tema di giudizio di bilanciamento: art. 69 in relazione alla **recidiva reiterata** (v. recidiva)

INTERVENTI DELLA CORTE COSTITUZIONALE



*Questione dell'applicazione dell'ergastolo ai minorenni *497*

LE CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE

ART. 62-BIS C.P.

1. Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell'articolo 62, **può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.** Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, **come una sola circostanza**, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62.

2. Ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto dei criteri di cui all'articolo 133, primo comma, numero 3), e secondo comma, nei casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, in relazione ai delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni. (*vedi brocardi)

3. In ogni caso, l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma.

- Circostanze **indefinite**
- Richiamo all'art. 133 c.p.
- Disciplina dell'art. 62 *bis*:
- Ampia **discrezionalità del giudice nell'individuare le attenuanti generiche**
 - Il legislatore è intervenuto a limitare la discrezionalità del giudice:
 - l. n. 251/2005 in tema di recidiva: art. 62-*bis*, **comma 2** c.p. (v. *sub* recidiva)
 - d.l. n. 92/2008: art. 62-*bis*, **comma 3** c.p. (rapporto tra assenza di precedenti penali e concessione delle attenuanti generiche).

DISTINZIONE TRA ELEMENTI COSTITUTIVI E CIRCOSTANZIALI

- Importanza della distinzione **agli effetti della disciplina**
- Assenza di riferimenti normativi

- Assenza di criteri di tipo **ontologico** (v. ad es. l'art. 624-bis c.p.)
- **Principio di specialità**: necessario ma non sufficiente
- Pluralità di **indici** a disposizione dell'interprete per individuare la volontà del legislatore:
 - a. *nomen iuris*
 - b. determinazione della pena
 - c. descrizione della circostanza
 - d. disciplina

RECIDIVA

ART. 99 C.P.

Articolo 99 <i>Versione approvata con la riforma del 1974</i>	Articolo 99 <i>Testo riformato dalla l. 251/2005</i>
<p>1. Chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro, può essere sottoposto a un aumento fino ad un sesto della pena da infliggere per il nuovo reato.</p> <p>2. La pena può essere aumentata fino ad un terzo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) se il nuovo reato è della stessa indole; 2) se il nuovo reato è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente; 3) se il nuovo reato è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena. <p>3. Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento di pena può essere fino alla metà.</p>	<p>1. Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo.</p> <p>2. La pena può essere aumentata fino alla metà:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole; 2) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente; 3) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena. <p>3. Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l'aumento di pena è della metà.</p>

4. Se il recidivo commette un altro reato, l'aumento della pena, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, può essere **fino alla metà** e, nei casi preveduti dai numeri 1 e 2 del primo capoverso, può essere **fino a due terzi**; nel caso preveduto dal numero 3 dello stesso capoverso può essere **da un terzo ai due terzi**.

5. In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo reato.

4. Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è **della metà** e, nei casi previsti dal secondo comma, è **di due terzi**.

5. Se si tratta di **uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale**, l'aumento della pena per la recidiva è **obbligatorio** e, nei casi indicati al secondo comma, **non può essere inferiore ad un terzo** della pena da infliggere per il nuovo delitto.

6. In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo.

DIVERSE TIPOLOGIE DI RECIDIVA

- 1) **Comune** (art. 99, comma 1): commissione di un *delitto non colposo dopo aver riportato condanna per un delitto non colposo*:
 - Solo per i delitti non colposi (escluse dunque contravvenzioni e delitti colposi)
 - Assenza di limiti temporali massimi tra un reato e l'altro (aumento a 1/3)
- 2) **Aggravata** (art. 99, comma 2): pena aumentata fino alla metà
 - a) Recidiva **specificata** = se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole (*499)
 - b) Recidiva **reiterata** = se il recidivo commette un altro delitto non colposo, nella semplice l'aumento della pena è della metà, in quella aggravata è di 1/3
 - c) Recidiva **esecutiva** e del latitante =
- 3) **Reiterata** (art. 99, comma 4)
- 4) **Infraquinquennale**: quando il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente

NATURA GIURIDICA: è una circostanza inerente alla persona del colpevole (art. 70)

RATIO DELLA DISCIPLINA DELLA RECIDIVA:

- maggiore colpevolezza
- maggiore pericolosità

EFFETTI DELLA RECIDIVA	
↓	
SULLA PENA	SU ALTRI ISTITUTI GIURIDICI

1) SULLA PENA: determina un aumento quantitativo della pena

Riforma del 2005:

- aumenti di pena più consistenti
- aumenti talvolta fissi

2) SU ALTRI ISTITUTI GIURIDICI:**1) sul giudizio di bilanciamento:**

Sviluppo della disciplina del giudizio di bilanciamento:

- Nel c.p. **1930**: la recidiva era esclusa dal giudizio di bilanciamento
- Nel **1974**: il giudizio di bilanciamento è stato esteso alla recidiva
- 1. 251/2005**: inserimento **art. 69, ultimo comma** c.p. → esclusa la prevalenza delle attenuanti in caso di recidiva reiterata – art. 99 comma 4 (non è esclusa l'equivalenza: cd **blindatura parziale**)

Sentenza della Corte cost. che hanno dichiarato l'illegittimità della disciplina del blocco del giudizio di bilanciamento art. 69, comma 4 c.p.

a) In relazione a specifiche fattispecie sulla base dei principi di ragionevolezza e offensività

Es. art. 648 (pena base: reclusione da 2 a 8 anni). Attenuante del fatto di lieve entità: reclusione sino a sei mesi (15 giorni – 6 mesi)

Corte cost. 105/2014

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, c.p., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen., sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.

b) In base al principio di colpevolezza**Corte cost. 73/2020**

1.– Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale ordinario di Reggio Calabria ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, primo e terzo comma, e 32 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il **divieto di prevalenza della circostanza attenuante del vizio parziale di mente di cui all'art. 89 cod. pen. sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.**

In sostanza, la disposizione censurata **impedirebbe al giudice di determinare una pena proporzionata rispetto alla concreta gravità del reato**, e pertanto adeguata al **grado di responsabilità "personale" del suo autore**, non consentendo di tenere adeguatamente conto – attraverso il riconoscimento della prevalenza dell'attenuante del vizio parziale di mente rispetto

all'aggravante della recidiva reiterata – della minore possibilità di essere motivato dalle norme di divieto da parte di chi risulti affetto da patologie o disturbi della personalità che, seppur non escludendola del tutto, diminuiscano grandemente la sua capacità di intendere e di volere.

Secondo il giudice rimettente, la disposizione censurata **violerebbe altresì l'art. 32 Cost.**, non consentendo al giudice di determinare una pena funzionale non solo alla rieducazione del condannato, ma anche alla tutela della sua salute.

Questa Corte ha più volte affermato che **deroghe al regime ordinario del bilanciamento** tra circostanze, come disciplinato in via generale dall'art. 69 cod. pen., sono **costituzionalmente ammissibili** e rientrano nell'ambito delle scelte discrezionali del legislatore, risultando **sindacabili soltanto ove «trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio»** (sentenza n. 68 del 2012; in senso conforme, sentenza n. 88 del 2019), non potendo però giungere in alcun caso «a determinare un'alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti sulla strutturazione della responsabilità penale» (sentenza n. 251 del 2012).

Sulla base di tali criteri, **questa Corte ha già dichiarato in varie occasioni l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen.**, nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza di altrettante circostanze attenuanti particolarmente significative ai fini della determinazione della gravità concreta del reato. Nella maggior parte dei casi, come correttamente evidenzia il rimettente, si è trattato di **circostanze espressive di un minor disvalore del fatto dal punto di vista della sua dimensione offensiva**: così la «lieve entità» nel delitto di produzione e traffico illecito di stupefacenti (sentenza n. 251 del 2012), i casi di «particolare tenuità» nel delitto di ricettazione (sentenza n. 105 del 2014), i casi di «minore gravità» nel delitto di violenza sessuale (sentenza n. 106 del 2014), il «danno patrimoniale di speciale tenuità» nei delitti di bancarotta e ricorso abusivo al credito (sentenza n. 205 del 2017). Nella sola sentenza n. 74 del 2016, la dichiarazione di illegittimità ha invece colpito il divieto di prevalenza di una circostanza – l'essersi il reo adoperato per evitare che il delitto di produzione e traffico di stupefacenti sia portato a conseguenze ulteriori – che mira invece a premiare l'imputato per la propria condotta post delictum; circostanza che è stata comunque ritenuta «significativa, anche perché comporta il distacco dell'autore del reato dall'ambiente criminale nel quale la sua attività in materia di stupefacenti era inserita e trovava alimento, e lo espone non di rado a pericolose ritorsioni, determinando così una situazione di fatto tale da indurre in molti casi un cambiamento di vita».

4.2.– Le **questioni ora sottoposte all'attenzione di questa Corte** concernono una **circostanza attenuante** espressiva non già – sul piano oggettivo – di una minore offensività del fatto rispetto agli interessi protetti dalla norma penale, né di una finalità premiale rispetto a condotte post delictum, quanto piuttosto della **ridotta rimproverabilità soggettiva dell'autore**; ridotta rimproverabilità che deriva, qui, dal suo minore grado di discernimento circa il disvalore della propria condotta e dalla sua minore capacità di controllo dei propri impulsi, in ragione delle patologie o disturbi che lo affliggono (e che devono essere tali, per espressa indicazione legislativa, da «scemare grandemente» la sua capacità di intendere e di volere: art. 89 cod. pen.).

Ora, il principio di proporzionalità della pena rispetto alla gravità del reato, da tempo affermato da questa Corte sulla base di una lettura congiunta degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. (a partire almeno dalla sentenza n. 343 del 1993; in senso conforme, ex multis, sentenze n. 40 del 2019, n. 233 del 2018, n. 236 del 2016), esige in via generale che **la pena sia adeguatamente calibrata non solo al concreto contenuto di offensività del fatto di reato per gli interessi protetti, ma anche al disvalore soggettivo espresso dal fatto medesimo** (sentenza n. 222 del 2018). E il **quantum di disvalore soggettivo** dipende in maniera determinante non solo dal contenuto della volontà criminosa (dolosa o colposa) e dal grado del **dolo** o della **colpa**, ma anche dalla eventuale presenza di **fattori che hanno influito sul processo motivazionale dell'autore, rendendolo più o meno rimproverabile**.

Tra tali fattori si colloca, in posizione eminente, proprio la **presenza di patologie o disturbi**

significativi della personalità (così come definiti da Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 25 gennaio-8 marzo 2005, n. 9163), come quelli che la scienza medico-forense stima idonei a diminuire, pur senza escluderla totalmente, la capacità di intendere e di volere dell'autore del reato. In tali ipotesi, l'autore può sì essere punito per aver commesso un reato che avrebbe pur sempre potuto – secondo la valutazione dell'ordinamento – evitare, attraverso un maggiore sforzo della volontà; ma al tempo stesso merita una punizione meno severa rispetto a quella applicabile nei confronti di chi si sia determinato a compiere una condotta identica, in condizioni di normalità psichica.

Il **principio di proporzionalità della pena** desumibile dagli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. esige insomma, in via generale, che **al minor grado di rimproverabilità soggettiva corrisponda una pena inferiore** rispetto a quella che sarebbe applicabile a parità di disvalore oggettivo del fatto, «in modo da assicurare altresì che la pena appaia una risposta – oltre che non sproporzionata – il più possibile “individualizzata”, e dunque calibrata sulla situazione del singolo condannato, in attuazione del mandato costituzionale di “personalità” della responsabilità penale di cui all'art. 27, primo comma, Cost.» (sentenza n. 222 del 2018).

4.3.– La disciplina censurata in questa sede vieta in modo assoluto al giudice di ritenere prevalente la circostanza attenuante del vizio parziale di mente in presenza dello specifico indicatore di maggiore colpevolezza (e maggiore pericolosità) del reo rappresentato dalla recidiva reiterata;

Il divieto in esame, d'altra parte, comporta una indebita parificazione sotto il profilo sanzionatorio di fatti di disvalore essenzialmente diverso, in ragione del diverso grado di rimproverabilità soggettiva che li connota: con un risultato che la giurisprudenza di questa Corte ha da tempi ormai risalenti considerato di per sé contrario all'art. 3 Cost. (sentenza n. 26 del 1979), prima ancora che alla finalità rieducativa e all'esigenza di “personalizzazione” della pena.

Non osta a tale conclusione la natura di circostanza a effetto comune dell'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen., che determina – ai sensi dell'art. 65 cod. pen. – la diminuzione fino a un terzo della pena che dovrebbe essere altrimenti inflitta. A prescindere dalla considerazione che l'entità concreta della diminuzione di pena dipende ovviamente dall'entità della pena base – ben potendo tale diminuzione tradursi, rispetto ai delitti più gravi, in vari anni di reclusione in meno –, va infatti ribadito che **la circostanza attenuante in parola mira ad adeguare il quantum del trattamento sanzionatorio alla significativa riduzione della rimproverabilità soggettiva** dell'agente, ed è pertanto riconducibile a un connotato di sistema di un diritto penale “**costituzionalmente orientato**”, così come ricostruito dalla giurisprudenza di questa Corte: giurisprudenza che – dalla sentenza n. 364 del 1988 in poi – individua nella rimproverabilità soggettiva un presupposto essenziale dell'an dell'imputazione del fatto al suo autore, e conseguentemente dell'applicazione della pena nei suoi confronti.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.

7 aprile 2020.

2) **Limiti al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche** in alcuni casi di recidiva reiterata: v. art. 62-bis, comma 2 c.p. introdotto dalla l. 251/2005

3) **Altri effetti:** relativamente ad amnistia, indulto, sospensione condizionale della pena, estinzione della pena, perdono giudiziale, riabilitazione, misure alternative alla detenzione.

OBBLIGATORietà O FACOLTATIVITÀ DELLA RECIDIVA?

- *Riforma del 1974:* sempre facoltativa
- *Giurisprudenza:* interpretazione restrittiva della facoltatività → facoltativo l'aumento della pena; ma obbligatori gli altri effetti della recidiva
- *Riforma del 2005:* facoltatività della recidiva, salvo i casi di recidiva obbligatoria ex art. 99 comma 5, c.p.

Cass. pen., sez. un., 27 maggio 2010, n. 35738

*vedi file

- **CORTE COST. 185/2015:** incostituzionalità della recidiva obbligatoria ex art. 99 comma 5



Tutte le ipotesi di recidiva sono facoltative

Se il giudice riconosce la sussistenza della recidiva:

- si producono gli effetti sulla pena
- si producono tutti gli altri effetti giuridici

(Vedi punto 8 pag. 508)

REATI AGGRAVATI DALL'EVENTO

= delitti che subiscono un aumento della pena quando si verifica un ulteriore evento dannoso o pericoloso oltre a quello che è richiesto per la loro esistenza.

Tradizionalmente sono stati considerati **casi di responsabilità oggettiva:**

Art. 42, c. 3 c.p.

La legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione.

TRE TIPOLOGIE:

- a) Reati nei quali l'**evento** aggravatore è **voluto** perché costituisce la realizzazione dello scopo oggetto del dolo specifico del reato base;
- b) Reati nei quali è **indifferente** che l'**evento sia voluto o non voluto**
Es. condanna della vittima rispetto al delitto di calunnia
- c) Reati nei quali è **necessario** che l'**evento sia non voluto**
Es. morte e seguito di maltrattamenti in famiglia

NATURA GIURIDICA:**CIRCOSTANZE AGGRAVANTI O TITOLI AUTONOMI DI REATO?**

- Giurisprudenza → **natura di CIRCOSTANZA DEL REATO**

Effetti:

- applicazione del giudizio di bilanciamento
- criterio di imputazione dell'evento *post* 1990: art. 59 comma 2 c.p.

- Considerare alcuni reati aggravati dall'evento come **AUTONOMI DELITTI PRETERINTENZIONALI** → quelli nei quali è *necessario* che l'evento sia *non voluto*

Effetti:

- escluso il giudizio di bilanciamento
- imputazione dell'evento più grave: prevedibilità

Cass. pen., sez. VI, 16 aprile 2010, n. 29631

vedi file*(Capitolo XXIII)****TENTATIVO**

CONSUMAZIONE DEL REATO = il fatto concreto riproduce tutti gli elementi costitutivi della fattispecie astratta:

- **Reati ad evento naturalistico**: si consumano nel momento nel quale si realizza l'evento stesso (es. *omicidio* si realizza con la morte della vittima);
- **Reati di mera condotta istantanei**: giungono a consumazione quando si esaurisce la condotta tipica, cioè quando l'agente compie l'ultimo atto che la realizza (es. **furto** si compie con la sottrazione e impossessamento della cosa mobile);
- **Reati permanenti**: si compiono quando cessa la condotta criminosa descritta dalla fattispecie (es. sequestro si consuma quando la vittima riacquista la libertà);
- **Reati abituali**: la consumazione coincide con il compimento dell'ultimo fatto che, insieme a quelli che lo precedono, qualifica come criminoso il comportamento dell'agente.

Delitto tentato = non portato a termine, non consumato, per ragioni che prescindono dalla volontà del colpevole. In questi casi, l'ordinamento penale reagisce con una sanzione, ridotta rispetto al reato consumato, ma comunque rilevante perché il colpevole manifesta una certa capacità criminale, indipendentemente dal fatto che non sia giunto a compimento l'iter criminis.


Problema di determinazione dell'inizio dell'attività punibile nelle fasi antecedenti alla consumazione del reato.




Sviluppo dell'*iter criminis* **dalla ideazione sino alla consumazione**: quando si può collocare **l'inizio dell'attività punibile?**



Dipende dal fondamento della punibilità del tentativo:




Necessità di una **previsione legislativa espressa** per punire il tentativo



CRITERI PER DEFINIRE IL TENTATIVO

CODICE PENALE ZANARDELLI

Differenziazione tra:



Art. 61:

“Colui che, al fine di commettere un delitto, ne comincia con mezzi idonei l’esecuzione, ma per circostanze indipendenti dalla sua volontà non compie tutto ciò che è necessario alla consumazione di esso”

Inizio di esecuzione = inizio della condotta tipica

Ratio di garanzia

SOLUZIONE DEL CODICE PENALE ROCCO:

ART. 56 C.P.:

Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l’azione non si compie o l’evento non si verifica



- Abbandono del criterio degli atti esecutivi
- Anticipazione dell'inizio dell'attività punibile

Davvero abbandonata la distinzione tra atti preparatori e atti esecutivi?


Art. 115 c.p. (Accordo per commettere un reato. Istigazione)

Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell'accordo.

Nondimeno nel caso di accordo per commettere un delitto, il giudice può applicare una misura di sicurezza.

Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere un reato, se l'istigazione è stata accolta, ma il reato non è stato commesso.

Qualora l'istigazione non sia stata accolta, e si sia trattato d'istigazione a un delitto, l'istigatore può essere sottoposto a misura di sicurezza.



1. Gli atti devono rilevare di per sé l'intenzione criminosa
2. Gli atti devono costituire inizio dell'azione tipica (reintroduzione della distinzione tra atti preparatori ed esecutivi)

Cass., sez. I, 24 settembre 2008, n. 40058

Nel delitto tentato gli atti diretti in modo non equivoco a commettere un reato possono essere **esclusivamente gli atti esecutivi**, ossia gli atti tipici, corrispondenti, anche solo in minima parte, alla descrizione legale di una fattispecie delittuosa a forma libera o vincolata, in quanto la univocità degli atti indica non un parametro probatorio, ma un criterio di essenza e una caratteristica oggettiva della condotta; ne consegue che non sono punibili, a titolo di tentativo, i meri atti preparatori. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la sussistenza del tentativo punibile di omicidio in un caso in cui, essendo stato effettuato un sopralluogo presso l'abitazione della vittima designata ed essendo stato compiuto il furto di un'autovettura destinata ad essere utilizzata per il delitto, era stato rinvenuto un fucile a pompa con relativo munizionamento all'interno della predetta autovettura, parcheggiata nei pressi dell'abitazione di uno degli imputati).

3. Ampliamento agli atti immediatamente precedenti all'azione tipica

Cassazione penale, sez. VI, 24/06/2020, n. 20712

Per la configurabilità del tentativo **rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio**, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo considerando che non risulta decisiva la non imminenza della fase cruciale della condotta - nella specie l'avvicinamento della vittima - in costanza degli elementi sintomatici di una condotta complessa, in corso di attuazione.

IDONEITÀ DEGLI ATTI

- **PROGNOSI POSTUMA**: giudizio *ex ante*
- **BASE DEL GIUDIZIO**: riferimento alle **circostanze del caso concreto** (importanza del riferimento agli *atti* e non più ai *mezzi* come nel c.p. Zanardelli): giudizio a base totale o a base parziale?

BASE TOTALE



Tutti gli elementi presenti al momento della condotta

BASE PARZIALE



solo gli elementi ragionevolmente conoscibili al momento del giudizio e di quelli conosciuti dal soggetto agente

Cassazione penale, sez. I, 08/11/2019, n. 4373

Ai fini della punibilità del tentativo, il giudizio sull'idoneità degli atti è un giudizio caratterizzato da una valutazione di cosiddetta prognosi postuma e che si opera *ex ante* e in concreto, rapportandosi al momento dell'azione e non valutando l'idoneità degli atti stessi, in funzione del mancato verificarsi dell'evento, prospettiva che renderebbe fallace l'indagine e inidoneo (nel senso voluto dall' art. 56 c.p.) ogni delitto tentato. La valutazione da compiere non è, pertanto, influenzata dal risultato naturale dell'azione, né si giudica *ab exitu*. Rileva, piuttosto, l'idoneità causale degli atti compiuti per il conseguimento dell'obiettivo delittuoso nonché l'univocità della loro destinazione, da apprezzarsi, come anticipato, con valutazione *ex ante* in rapporto alle circostanze di fatto e alle modalità della condotta.

Casi di c.d. predisposizione della forza pubblica per impedire la consumazione del reato

Cass., sez. VI, 6 giugno 2008, n. 36699

Deve escludersi l'ipotesi del reato impossibile per inidoneità dell'azione (art. 49 c.p.), allorché l'azione criminosa sia stata, sin dall'inizio, conosciuta e monitorata dagli organi investigativi, ciò perché l'azione, in tanto può stimarsi inidonea, in quanto, in concreto, si manifesti assolutamente inadeguata e inefficiente ai fini della realizzazione del proposito criminoso. Tale inidoneità, peraltro, va stabilita facendo riferimento all'inefficacia assoluta, intrinseca e originaria degli atti stessi a produrre, sotto il profilo esclusivamente potenziale, l'evento consumativo e deve essere apprezzata "ex ante", onde l'inadeguatezza non può essere tale che in sé per sé, indipendentemente da ogni fattore estraneo che, in concreto, abbia impedito la lesione dell'interesse giuridico protetto. In questa prospettiva, la circostanza che gli organi investigativi, attraverso indagini continue e accurate, riescano a monitorare e tenere sotto controllo la dinamica dell'azione criminosa che si protrae nel tempo non vale, di per sé, a rendere la stessa assolutamente inidonea e inadeguata al fine cui era diretta e, quindi, a rendere applicabile l'esimente di cui al comma 2 dell'art. 49 c.p., trattandosi di atti che nulla tolgono all'intrinseca pericolosità dell'azione medesima e che sono estranei a essa.

Il giudizio sulla idoneità degli atti è limitato dal reato impossibile per inesistenza dell'oggetto

ART. 49, COMMA 2 C.P.:

La punibilità è altresì esclusa quando, per la inidoneità dell'azione o per l'inesistenza dell'oggetto di essa, è impossibile l'evento dannoso o pericoloso.



Conseguenze sanzionatorie:

Nessuna pena, eventuale misura di sicurezza *ex art. 49 ult. comma c.p.*

- Oggetto = oggetto materiale
- Inesistenza dell'oggetto materiale secondo una valutazione ex post (inesistenza *in rerum natura* dell'oggetto stesso)
- Il giudizio *ex ante* di idoneità degli atti va integrato con un accertamento *ex post* limitato all'oggetto materiale

**ELEMENTO SOGGETTIVO NEL
DELITTO TENTATO**

- Non è previsto il tentativo colposo
- Tentativo solo doloso: sono possibili tutte le **forme del dolo** (intenzionale, diretto, eventuale)?



INCOMPATIBILITÀ CON IL DOLO EVENTUALE

Cass., sez. I, 31 marzo 2010, n. 25114

Il dolo eventuale non è compatibile con il delitto tentato.

Cass., sez. I, 18 gennaio 2006, n. 5849

In tema di elemento soggettivo del reato, il dolo eventuale non è configurabile nel caso di delitto tentato, poiché, quando l'evento voluto non sia comunque realizzato – e quindi manchi la possibilità del collegamento ad un atteggiamento volitivo diverso dall'intenzionalità diretta –, la valutazione del dolo deve avere luogo esclusivamente sulla base dell'effettivo volere dell'autore e, cioè, della **volontà univocamente orientata alla consumazione del reato**, senza possibilità di fruizione di graduate accettazioni del rischio, consentite soltanto in caso di evento materialmente verificatosi.

Cass., sez. I, 25 febbraio 2009, n. 11521

Il dolo alternativo, che si ha quando il soggetto agente si rappresenta e vuole indifferentemente due eventi, è **compatibile con il tentativo**. (Fattispecie relativa ad esplosione di colpi di pistola contro due persone dall'interno dell'abitacolo di un'autovettura).

Cass., sez. V, 17 gennaio 2005, n. 6168

Il dolo alternativo è contraddistinto dal fatto che il soggetto attivo prevede e vuole alternativamente, con scelta sostanzialmente equipollente, l'uno o l'altro degli eventi (nella specie morte o grave ferimento della vittima) ricollegabili alla sua condotta, con la conseguenza che esso ha natura di dolo diretto ed è compatibile con il tentativo.

TRATTAMENTO SANZIONATORIO



Riduzione obbligatoria di pena
ART. 56 COMMA 2 C.P.

Il colpevole di delitto tentato è punito: con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; e, negli altri casi con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.

COMPATIBILITÀ DEL DELITTO TENTATO CON LE DIVERSE TIPOLOGIE DI REATO

- CONTRAVVENZIONI: esclusione del tentativo *ex art. 56*
- REATI DI PERICOLO: **esclusione nei reati di pericolo concreto**
- DELITTI DI ATTENTATO (“atti diretti a...”; “attentare a...”): **incompatibilità**
- DELITTI OMISSIVI:
 - IMPROPRI: compatibili
 - PROPRI: dottrina divisa (dipende dal ruolo del termine di adempimento nella struttura del reato omissivo)

TENTATIVO E CIRCOSTANZE

A. DELITTO TENTATO CIRCOSTANZIATO

→ non pone problemi di violazione del principio di legalità

B. DELITTO CIRCOSTANZIATO TENTATO (es. tentativo di furto di bene di scarso valore) → dubbi sulla compatibilità con il principio di legalità

Cass., sez. V, 26 novembre 2008, n. 17275

La circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità è configurabile rispetto al tentato delitto contro il patrimonio qualora risulti che, ove l'evento si fosse verificato, il danno patrimoniale sarebbe stato di rilevante entità.

Cass., sez. V, 5 febbraio 1999, n. 648

In tema di tentativo di furto, per la eventuale concessione della attenuante del danno di speciale tenuità, si deve tenere conto del danno ipotetico che il reato, se consumato, avrebbe causato.

DESISTENZA VOLONTARIA E RECESSO ATTIVO

DESISTENZA VOLONTARIA

(art. 56 comma 3 c.p.)

“Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso.”

Natura giuridica: **causa sopravvenuta di non punibilità** del delitto tentato

Cass., sez. I, 2 ottobre 2007, n. 42749

In tema di reati di danno a forma libera, come l'omicidio, la desistenza volontaria, che presuppone un tentativo incompiuto, non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può operare, se il soggetto agente tiene una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento, la diminuzione per il cosiddetto recesso attivo.

RECESSO ATTIVO

(Art. 56 comma 4 c.p.)

Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.

Natura giuridica: **circostanza attenuante** del delitto tentato

Cass., sez. I, 8 ottobre 2009, n. 40936

Lo schema dell'impedimento volontario dell'evento (cosiddetto recesso attivo) si differenzia da quello dell'attenuante di cui all' art. 62 n. 6 c.p. (cosiddetto attivo ravvedimento): infatti, nel primo caso, ad attività criminosa compiuta, e mentre è in svolgimento l'ormai autonomo processo naturale

(che è in rapporto necessario di causa ed effetto tra una determinata condotta ed un determinato effetto (cui la prima mette capo), l'agente si riattiva, interrompendo tale processo, così da impedire il verificarsi dell'evento; nel secondo caso, invece, a reato consumato, e quindi ad evento già verificatosi, interviene il ravvedimento dell'agente che spontaneamente ed efficacemente si adopera per attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato: il chiaro discrimine tra le due ipotesi è ravvisabile pertanto nella avvenuta o meno verifica dell'evento normativo.

Elemento comune a desistenza e recesso attivo: «**volontariamente**»

- non significa *spontaneamente* (\neq art. 62 n. 6 c.p.): non è necessario un pentimento
- scelta ragionevole, non imposta da circostanze esteriori: con convinzione soggettiva di poter completare l'azione esecutiva

Cass., sez. V, 22/07/2020, n. 25946

In tema di desistenza, la mancata consumazione del delitto deve dipendere dalla volontarietà dell'agente, che non deve essere intesa come spontaneità, per cui la scelta di non proseguire nell'azione criminosa deve essere non necessitata, ma operata in una situazione di libertà interiore, indipendente da circostanze esterne che rendono irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell'azione criminosa

Cass., sez. I, 2 dicembre 2005, n. 46179

Ai sensi dell'art. 56 comma 3 c.p., per aversi desistenza volontaria dall'azione delittuosa occorre che la determinazione del soggetto agente sia stata libera e non coartata e, cioè, che la prevalenza dei motivi di desistenza su quelli di persistenza nella condotta criminosa si sia verificata al di fuori delle cause che abbiano impedito il proseguimento dell'azione o l'abbiano reso assolutamente vano. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano escluso la volontarietà di una desistenza caratterizzata dalla fuga dell'imputato da un negozio, dopo un tentativo di estorsione, a seguito dell'intervento della polizia).

Cass., sez. V, 03 dicembre 2004, n. 17688

Non sussistono gli estremi della desistenza volontaria, di cui all'art. 56 comma 3 c.p., allorché la rinuncia a portare a termine il furto di un'autovettura sia determinato dalla resistenza opposta dal bloccasterzo, in quanto, in tal caso, la desistenza non è volontaria ma è determinata da fattori esterni.

Casi problematici di distinzione tra desistenza e recesso attivo: la dottrina, in prospettiva *de iure condendo*, si interroga sul mantenimento dell'attuale distinzione (es. art. 42 del progetto Grosso: non punibilità per entrambe le ipotesi)

LE NORME PREMIALI PER DISSOCIAZIONE

NEI REATI DI TERRORISMO E DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Introdotte in Italia a partire dalla fine degli anni Settanta del secolo scorso
Disposizioni di favore in caso di collaborazione con l'autorità giudiziaria

ART. 270-BIS 1 C.P.

Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'articolo 289 bis, nei confronti del concorrente che, **dissociandosi dagli altri**, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero **aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità**

giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

ART. 416-BIS.1 C.P.

Per i delitti di cui all'articolo 416 bis e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, **dissociandosi dagli altri**, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori **anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati**, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.